



## CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	
U.O.R. ....	C.C. ....
15 LUG. 2022	
Prot. N° .....	6308
Cat. ....	Clas. ....

Al Sindaco del  
Comune di Romagnano Sesia (NO)

All'Organo di revisione  
economico-finanziaria del  
Comune di Romagnano Sesia (NO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Romagnano Sesia (NO).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2020, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nelle note istruttorie inviate all'Ente: nota prot. n. 2344 del 05/04/2022, nota prot. n. 3943 del 10/05/2022.

Viste le note di risposta prot. CONTE n. 3369 del 02/05/2022 e relativi allegati, prot. CONTE n. 4940 del 31/05/2022, con le quali si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2020 con le seguenti osservazioni.

In relazione all'anticipazione di tesoreria, si rammenta che il reiterato utilizzo può comportare squilibri finanziari per l'Ente in quanto il suo utilizzo per periodi non brevi (come nel caso di specie) e per importi che rimangono significativi rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio.

Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce, pertanto, comportamento difforme dai criteri della sana e prudente gestione finanziaria, contrario all'art. 119, ultimo comma della Costituzione.

In considerazione di ciò, si rinnova all'Ente l'invito ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare un fisiologico flusso di cassa al fine di ridurre il cronico ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Con riferimento all'Indicatore di tempestività dei pagamenti si rileva che, l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto -sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del Servizio finanziario- attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Occorre evidenziare, peraltro, che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Da tale obbligo di legge ne consegue la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti dalla normativa vigente.

Va inoltre evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

Da ultimo, il Decreto Legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del Fondo di garanzia per i debiti commerciali, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

Dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e per i soli esercizi 2022 e 2023. Al di fuori di questa ipotesi gli indicatori sono calcolati tramite l'utilizzo della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Ulteriore novità è che l'obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della legge n. 145/2018).

Si invita conseguentemente l'Ente a ridurre detto indicatore nei limiti sopra specificati.

Si raccomanda di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

Il Magistrato istruttore  
Dott. ssa Di Vita Maria

MARIA DI  
VITA  
CORTE DEI  
CONTI

15.07.2022  
08:44:52  
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI



Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011-51221

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it) | pec: [piemonte.controllo@cor-teconticert.it](mailto:piemonte.controllo@cor-teconticert.it)